

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo V - Attività del pubblico ministero

Art. 358 Attività di indagine del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'[articolo 326](#) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.